

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI PROVINCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 67 in data 29 settembre 2009

INDICE

Articolo 1	<u>Oggetto</u>
Articolo 2	<u>Ambito soggettivo</u>
Articolo 3	<u>Concessione</u>
Articolo 4	<u>Tariffe</u>
Articolo 5	<u>Cauzione</u>
Articolo 6	<u>Concessione gratuita o agevolata</u>
Articolo 7	<u>Modalità di utilizzo</u>

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione temporanea e l'utilizzo degli spazi e delle sale di proprietà della Provincia (in prosieguo, denominati "spazi"), con la sola esclusione dei locali degli edifici destinati agli istituti scolastici superiori.
2. La struttura organizzativa provinciale competente al rilascio delle concessioni di cui al comma 1 forma e tiene aggiornato l'elenco degli spazi oggetto di possibile concessione temporanea.

Articolo 2

(Ambito soggettivo)

1. Gli spazi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ad enti ed organismi, pubblici o privati, comunque denominati, e ad associazioni e partiti politici (poi denominati "cessionario").
2. La domanda di concessione indica la durata, le finalità e le modalità di utilizzo degli spazi richiesti.

Articolo 3

(Concessione)

1. La domanda di concessione, indirizzata al Presidente della Provincia, che ne informa la Giunta provinciale, è redatta secondo un apposito modello pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.
2. La domanda di concessione indica la durata, le finalità e le modalità di utilizzo degli spazi richiesti.
3. La domanda di concessione contiene l'impegno del richiedente:
 - a) a manlevare la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'utilizzo degli spazi concessi, nonché da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'utilizzo stesso;
 - b) a contenere l'affluenza del pubblico entro i limiti di capienza indicati nell'atto di concessione;
 - c) a risarcire gli eventuali danni arrecati alla struttura, agli arredi, agli impianti, alle opere d'arte, e alle relative pertinenze, anche in misura ulteriore rispetto a quella coperta dalla cauzione richiesta, e sino al valore del danno accertato;
 - d) ad effettuare, a proprie cure e spese, gli adempimenti necessari, anche ai fini della sicurezza, in rapporto allo specifico utilizzo degli spazi concessi.
4. Il provvedimento di concessione stabilisce:
 - a) condizioni, termini e limiti per l'utilizzo degli spazi concessi;
 - b) l'importo dell'eventuale cauzione di cui all'articolo 5;
 - c) le sanzioni alle quali il concessionario rimane esposto in caso di violazione delle condizioni della concessione stessa.

5. La concessione è rilasciata a titolo precario e solo per finalità compatibili con la destinazione degli spazi concessi. Essa può essere revocata, in qualsiasi momento, senza indennità, per sopravvenute esigenze d'interesse generale.

6. La concessione di spazi relativi ad immobili sottoposti a vincolo culturale o monumentale è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza e all'osservanza delle eventuali prescrizioni fissate nell'autorizzazione stessa, anche in virtù di appositi protocolli di utilizzo, definiti con la Soprintendenza, ed approvati dal Dirigente competente.

7. I protocolli di utilizzo di cui al comma 6 descrivono puntualmente lo spazio concesso, gli arredi e beni mobili di pregio presenti, l'eventuale tipologia e collocazione di mezzi pubblicitari consentiti, le cautele per la conservazione, i controlli previsti da parte dell'amministrazione.

8. La concessione non è cedibile o trasferibile ad altri, senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

Articolo 4

(Tariffe)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 6, la concessione è subordinata al pagamento delle tariffe previste nell'allegato 1.

2. La tariffa copre i costi dei seguenti servizi:

- a) pulizia degli spazi, iniziale e alla riconsegna;
- b) apertura e chiusura delle sale utilizzate (nei giorni ed orari di servizio);
- c) consumi per climatizzazione degli spazi;
- d) consumo di energia elettrica;
- e) utilizzo degli impianti di amplificazione, ove disponibili.

3. Non sono compresi nella tariffa di cui al comma 1 e restano a carico del concessionario, le spese per:

- a) eventuali allacciamenti non presenti o concessi;
- b) smaltimento dei rifiuti, da eseguirsi secondo le disposizioni di legge;
- c) ogni altra prestazione indicata nel provvedimento di concessione.

4. La Giunta aggiorna, ogni due anni, le tariffe di cui al comma 1, sulla base della rilevazione dei costi per i servizi di cui al comma 2.

Articolo 5

(Cauzione)

1. La concessione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione, da rendere nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta e diligente occupazione degli spazi concessi. Il provvedimento di concessione motiva le ragioni della richiesta della cauzione e ne determina l'importo e la durata.

Articolo 6

(Concessione gratuita o agevolata)

1. La concessione è a titolo gratuito nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento provinciale per la concessione di contributi e di vantaggi economici.
2. Possono essere esentati in tutto o in parte dal pagamento della tariffa di cui all'articolo 4 gli organismi e le società partecipati dalla Provincia, nella percentuale corrispondente alla partecipazione; hanno diritto all'applicazione della tariffa ridotta i soggetti iscritti all'albo delle associazioni di interesse provinciale, i sindacati e i partiti politici.
3. Il Presidente della Provincia, con provvedimento da adottarsi secondo la procedura delle spese di rappresentanza, può concedere l'uso gratuito degli spazi, se finalizzato a mantenere o accrescere il prestigio della Provincia, e ne informa la Giunta.
4. Il Presidente della Provincia concede l'uso gratuito degli spazi ai gruppi consiliari che ne abbiano fatto richiesta, di concerto con il Presidente del Consiglio provinciale, e ne informa la Giunta. L'uso gratuito presuppone l'impiego per finalità proprie del gruppo.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la Provincia può richiedere comunque, al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Articolo 7

(Modalità di utilizzo)

1. Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare gli spazi concessi con la massima diligenza e in modo compatibile alla destinazione d'uso degli stessi e alle attrezzature ed arredi presenti, nonché nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, anche sulla scorta dei protocolli di utilizzo di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
2. Negli spazi concessi possono essere effettuate esclusivamente le attività per le quali è stata rilasciata la concessione.

TARIFFARIO SALE

(allegato n.1 al Regolamento per la concessione e l'utilizzo degli spazi provinciali)

SEDE	SALE	CAPIENZA POSTI	TARIFFA Per evento al giorno (1)	Tariffa per iniziative su tematiche di interesse generale, di associazioni, sindacati e partiti politici (2)	Maggiorazione per personale (3)
PALAZZO SCALIGERO	LOGGIA FRA' GIOCONDO	100	€ 900,00	€ 360,00	€ 25,00
	ANTI LOGGIA FRA' GIOCONDO (4)	20	€ 200,00	€ 80,00	€ 25,00
	SALA ROSSA	40	€ 400,00	€ 160,00	€ 25,00
	BIBLIOTECA	20	€ 150,00	€ 60,00	NON PREVISTO
PALAZZO CAPULETI	SALA GIULIETTA	40	€ 300,00	€ 120,00	€ 25,00
	SALA ROMEO	40	€ 300,00	€ 120,00	€ 25,00
LOGGIATI	FRA' GIOCONDO	319	€ 700,00	€ 280,00	NON PREVISTO
	LOGGIA VECCHIA	95	€ 350,00	€ 140,00	NON PREVISTO

(1) Tariffa maggiorata del 20% nel caso in cui l'iniziativa sia effettuata in giorno o orario non di servizio; l'occupazione per i giorni di allestimento e di ripristino è calcolata al 50%. Tariffa aumentata del 10% in caso di fornitura di attrezzature, quali PC, proiettori, ecc.

(2) E' consentita l'assegnazione della sala nei casi e secondo le procedure di cui al regolamento provinciale per la concessione di contributi e benefici economici. Per "associazioni" si intendono quelle iscritte all'albo delle associazioni di interesse provinciale. Rimangono ferme le maggiorazioni.

(3) Comprende maggiorazione per ogni dipendente eventualmente da adibire costantemente al presidio della sala; si tratta di quantificazione forfettaria, considerando la diversa durata delle iniziative; la concessione è comunque subordinata alla disponibilità di personale.

(4) Per ogni antiloggia

TARIFFARIO SPAZI ESTERNI

(allegato n.1 al Regolamento per la concessione e l'utilizzo degli spazi provinciali)

CATEGORIE	Comune di Verona	Comuni della sponda Veronese del Lago di Garda	Altri Comuni	NOTE
	tariffa giornaliera*			
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA OPERATORI COMMERCIALI PER SOLE FINALITA' PUBBLICITARIE	€ 300,00	€ 350,00	€ 200,00	a corpo per occupazione
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PER FIERE E FESTEGGIAMENTI DI CARATTERE LOCALE E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO PRODOTTI	€ 150,00	€ 200,00	€ 100,00	a corpo per occupazione
OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	€ 15,00	€ 20,00	€ 10,00	Tariffa al mq. Con un minimo di euro 100,00
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER MANIFESTAZIONI E FESTE POLITICHE	€ 20,00	€ 25,00	€ 15,00	Tariffa al mq. Con un minimo di euro 100,00

Nb. Le tariffe si intendono riferite a spazi di superficie contenuta entro i 1.700 mq.

* Qualora venga richiesta presenza di personale (ad esempio per l'apertura o la chiusura) in giorni o orari diversi da quelli di servizio, le tariffe sono aumentate del 20%.